

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 21^ate SITZUNG

5 - 11 - 1957

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 32: « Provvidenze a favore dei proprietari di fabbricati rurali siti in zona del comune di Zambana, resa inabitabile dalle frane degli anni 1955 e 1956 »	pag. 4
Relazione del Presidente del Consiglio Regionale sullo schema di norme di attuazione relative alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza »	pag. 10
Disegno di legge n. 14: « Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale » (rinviato dal Governo in data 3 luglio 1957) »	pag. 17
Proposta di voto da inviare alle Camere ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, riguardante l'applicazione dell'I.G.E. sul legname resinoso da opera (presentata dai Consiglieri Vinante, Scotoni, Pruner, Bondi e Raffaelli) »	pag. 19
Relazione al Consiglio Regionale dell'Assessore regionale agli affari generali, sui provvedimenti adottati dalle Giunte Provinciali durante l'esercizio 1956 in applicazione della legge regionale 31.12.1955, n. 32, in materia di finanza locale »	pag. 20
Disegno di legge n. 28: « Provvidenze di carattere assistenziale in occasione delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto 1957, avvenute nel Trentino - Alto Adige »	pag. 21
<hr/>	
Gesetzentwurf Nr. 32: « Maßnahmen zu Gunsten der Eigentümer von ländlichen Bauten im Gebiet der Gemeinde Zambana, das durch die Vermerungen der Jahre 1955 und 1956 unbewohnbar geworden ist » »	Seite 4
Bericht des Präsidenten des Regionalrates über den Entwurf von Durchführungsbestimmungen über die öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen »	Seite 10
Gesetzentwurf Nr. 14: « Regelung der ergänzenden Beherbergungs-Einrichtungen fremdenverkehrsmäßig - sozialer Art. » (von der Regierung am 3. Juli 1957 rückverwiesen); »	Seite 17
Gesetzbegehren, das im Sinne des Art. 29 des Statutes an die Kammern zu senden ist, über die Anwendung der Einnahmensteuer (I.G.E.) auf das harzhältige Bauholz (vorgelegt von den Ratsmitgliedern Vinante, Scotoni, Pruner, Bondi und Raffaelli) »	Seite 19
Bericht des Regionalassessors für Allgemeine Angelegenheiten an den Regionalrat über die von den Landesausschüssen während des Finanzjahres 1956 in Durchführung des Regionalgesetzes vom 31.12.1955, Nr. 32 auf dem Gebiete der Lokalfinanzen getroffenen Maßnahmen »	Seite 20
Gesetzentwurf Nr. 28: « Fürsorgemaßnahmen gelegentlich des Frostes im Frühjahr 1957 und der Überschwemmungen im August 1957 in der Region Trentino - Tiroler Etschland » »	Seite 21



Presidente: dott. Remo Albertini.

Vicepresidente: dott. Silvius Magnago.

Trento, 5 novembre 1957.
(Ore 9.45).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale. (*Fa l'appello nominale.*)

Lettura del processo verbale della seduta del giorno 11 luglio 1957. (*Legge il processo verbale.*)

Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Do lettura delle comunicazioni: in data 25 luglio è pervenuto un rilievo da parte del Commissario del Governo concernente le leggi regionali che portano nuove e maggiori spese. Copia di detto rilievo è stato trasmesso ai Consiglieri.

Sono allo studio delle competenti Commissioni legislative i disegni di legge riguardanti la istituzione di una scuola per maestri di sci; i disegni di legge n. 7 e 17, riguardanti l'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti (uno di iniziativa consiliare ed uno proposto dalla Giunta Regionale); i disegni di legge n. 16 e 39 proposti dal cons. Arbanasich riguardanti modifiche alla legge regionale n. 25 del 1954. E' pure all'esame della competente Commissione il disegno di legge relativo all'inquadramento organico del personale; verrà fra poco trasmesso ai signori Consiglieri il disegno di legge n. 41: «Stati di previsione della entrata e della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1958», già trasmesso dalla Giunta Regionale. Verrà distribuito questa mattina a quelli che sono presenti. Sono pervenute da parte del cons. Vinante due interrogazioni dirette all'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste ed una all'Assessore della previdenza, assistenza sociale e della sanità. Sono inoltre pervenute due interrogazioni del cons. Mitolo dirette una all'Assessore dell'industria e turismo e l'altra al Presidente della Giunta Regionale. Infine vi è una interrogazione di Raffaelli, diretta all'Assessore dei lavori pubblici, riguardante il problema della classificazione delle strade provinciali e comunali.

Comunico che la Commissione legislativa degli affari generali ha esaminato nella sua ultima seduta i disegni di legge riguardanti la ricostitu-

zione di Grigno e Ospedaletto e quella di Lardaro, e il disegno di legge concernente l'assunzione di mutui da parte delle Province.

Questa Presidenza rimane in attesa della trasmissione delle relazioni sui citati disegni di legge, che saranno aggiunti con un ordine del giorno suppletivo ancora in questa tornata, appena la Commissione mi avrà dato le relazioni.

E' assente giustificato il cons. Trentin, al quale auguriamo una pronta guarigione. La parola all'on. Paris.

PARIS (P.S.D.I.): Signori Consiglieri, è venuta a morte, pochi giorni fa, in questa Sua terra di adozione donna Ernesta Bittanti, vedova di Cesare Battisti. Intendo qui dire brevissime parole su questa eccezionale tempra di donna, di madre e di sposa.

Ernesta Battisti formò il suo spirito in quella fucina di alti intelletti che fu l'Università fiorentina nell'ultimo decennio del secolo scorso; a contatto con Galletti, con Ugo Guido Mondolfo, con Gaetano Salvemini e con tanti altri che mostrarono anche durante il periodo della soppressione della libertà nel nostro Paese quanto essi dell'animo italiano erano consapevoli e quale ferma, decisa opposizione esercitassero in ogni occasione in quel periodo in cui i diritti del cittadino erano negati. Ma in quel luogo Ernesta Bittanti conobbe anche Cesare Battisti e di Cesare Battisti fu la compagna fedele in tutte le sue peregrinazioni, nella sua opera politica di propagandista del socialismo, di scrittore e di scienziato; seppe sopportare con grande animo la sventura che la colpì nel luglio del 1916. Al sorgere del fascismo tratteneva una corrispondenza anche con Mussolini e lo sollecitava ad instaurare nel nostro paese il regime democratico. Gli seppe predire che la soppressione della libertà, la esaltazione dello spirito guerriero avrebbero portato il nostro paese alla guerra ed alla invasione, e, quel che è peggio, alla rovina. Continuò a mantenere contatti con gli oppositori al fascismo e non lasciava trascorrere occasione per manifestare la sua contrarietà, non cedendo mai alle reiterate blandizie dei potenti. Dopo la guerra ritornò a Trento ed ebbe la soddisfazione di vedere Suo figlio Gigino Sindaco di Trento e poi eletto all'Assemblea Costituente. Ma fu un breve periodo, ché una tremenda sciagura troncò la vita di questo Suo

diletto figlio. Negli ultimi anni non cessò la Sua opera di interessamento alla vita pubblica, i Suoi studi storici, continuò a consigliare a destra ed a sinistra, continuò nella Sua opera caritatevole di sovvenire nei limiti modesti delle sue possibilità quanti a Lei ricorrevano. Colpita da malattia dolorosissima, che non perdona, invocava la morte, non già per non soffrire più, ma per liberare Sua figlia, la dott. Lidia, che Le fu figlia, sorella, amica ed infermiera, e cessò di vivere serenamente questa sua lunga esistenza di travaglio e di fatica. Ernesta Battisti, donna eccezionale, lascia un'impronta profonda per la Sua opera a fianco di Cesare Battisti, ma anche per il Suo alto sentimento, per l'opera svolta, e soprattutto per essere stata una donna che durante tutta la Sua esistenza non ha mai cessato di tenere fede ai Suoi ideali di libertà e di socialità.

PRESIDENTE: Ringrazio l'on. Paris.

Prima di iniziare l'Ordine del giorno vorrei mettere in discussione un po' l'orario dei nostri lavori, in maniera di fare un calendario. Ci troviamo di fronte a parecchi punti all'Ordine del giorno e quindi ad una tornata abbastanza lunga. Il primo giorno di solito si fa orario unico, questa è la prassi. Se il Consiglio Regionale non è di diverso avviso, si può fare orario unico oggi e poi per le successive sedute orario spezzato. Proporrei poi di occupare non tutti i giorni della settimana, ma lasciare sempre liberi sia il lunedì che il sabato, perchè le Giunte possano anche loro fare un po' di lavoro, e perchè i Consiglieri possano espletare i loro impegni. A meno che non si voglia impegnare solo tre giorni alla settimana e cioè martedì, mercoledì e giovedì, lasciando liberi altri due giorni e mezzo alla settimana. Se volete prendere la parola su questo argomento è meglio, così possiamo decidere subito e avviamo il nostro Ordine del giorno.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Farei la proposta che si facessero tre giorni di lavoro pieno, i primi o gli ultimi tre giorni della settimana, così che ci sia il tempo sufficiente per l'esplicazione dei compiti della Giunta. Abbiamo 27 persone che partecipano ad organismi esecutivi, non possiamo trascurare il nostro compito. Facciamo lunedì, martedì e mercoledì, oppure giovedì venerdì e sabato, ma pieni, lasciando tre giorni pieni all'attività degli esecutivi e tre giorni pieni all'attività del Consiglio. Questa sarebbe la mia proposta.

PRESIDENTE: Fare tre giorni alla settimana collocandoli tutti insieme o all'inizio o alla fine della settimana.

Martedì, mercoledì e giovedì: resterebbero sempre liberi il venerdì, sabato e lunedì. In ogni modo per questa settimana abbiamo cominciato oggi martedì, lavoreremo mercoledì e giovedì, lasciando liberi venerdì e sabato. Per quanto riguarda l'orario, l'orario completo, salvo oggi. D'accordo.

Primo punto all'ordine del giorno: Disegno di legge n. 32: « *Provvidenze a favore dei proprietari di fabbricati rurali siti in zona del comune di Zambana, resa inabitabile dalle frane degli anni 1955 e 1956* ». Lettura della relazione della Giunta.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione agricoltura e foreste.

PEDRINI (D. C.): (*legge la relazione della Commissione*).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione delle finanze.

SEGNANA (D.C.): (*legge la relazione della Commissione*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola? Pongo ai voti il passaggio alla discussione degli articoli: unanimità.

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire 50 milioni da inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1957, per provvedere — in dipendenza della inabitabilità provocata nel Comune di Zambana dalle frane verificatesi nell'autunno 1955 e nella primavera 1956 — alla concessione di contributi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la costruzione di rustici e di concimaie razionali entro il perimetro stabilito dall'apposito piano approvato.

E' stato presentato un emendamento all'art. 1: sostituire alla dizione « per la costruzione di rustici e di concimaie » quella « per la costruzione di stalle con fienile e di concimaie »; è proposta da Dalla Rosa, Salvadori e Lorenzi.

DALLA ROSA (D.C.): Per chiarire perchè abbiamo sostituito la dizione « rustici » con quella di « stalle con fienile ». La dizione « rustici » è molto generica, il bene rustico è anche la proprietà fondiaria, è anche il terreno, mentre l'intervento di questa legge tende solo a dare ed a concedere il

contributo per la costruzione di fabbricati nei quali possono essere ricoverati il bestiame ed il mangime. Per questo proponiamo di sostituire la dizione « rustici » con quella di « stalle con fienili e concimaie ». La dizione « rustico » è troppo generica. Perchè qui potremmo trovarci anche con dei richiedenti che presentano domanda per la costruzione della intera casa rurale, mentre specificandolo limitiamo la richiesta alla sola parte che riguarda la stalla, il fienile, che è quello che questa legge vuole interessare.

RAFFAELLI (P.S.I.): A me sembra che la limitazione posta dai proponenti dell'emendamento non sia buona, non sia accettabile, per queste ragioni: perchè potrebbe essere utile, direi più che utile, forse addirittura da incoraggiare, il decentramento o meglio la dislocazione rispetto alla casa di abitazione di tutto quanto non attenga all'abitazione stessa in sè e per sè, cioè oltre alla stalla, al fienile e alla concimaia, se per esempio qualcuno al di sotto volesse ricavare o una cantina, o di fianco un ripostiglio per attrezzi agricoli, per i concimi, per il carro, o quello che in dialetto si chiama « boidor del vin », cioè quella specie di locale che non è necessariamente interrato, che non occorre che sia fresco, dove si mette per la prima fermentazione il vino. Ora capisco la motivazione della limitazione dei proponenti: la limitazione di spesa. Perchè non potremmo limitare il concorso a una cifra « x » determinata? Cioè, quando noi sul piano tecnico riconosciamo che la spesa massima ammissibile per fare stalla, fienile e concimaia per i quattro bovini al massimo che sono patrimonio zootecnico delle famiglie più abbienti di Zambana, la spesa media fosse di un milione, noi fissiamo nella legge il concorso del 50 % per la costruzione del rustico fino alla concorrenza massima del 50% su di un milione; se poi il contadino ha la volontà di unire alla stalla, al fienile, alla concimaia un altro locale sempre di carattere rustico, è affare suo il pagarselo, ma completa una costruzione di tipo rurale e funzionalmente destinata solo all'agricoltura, dislocandola rispetto alla propria abitazione. Per cui, se i proponenti dell'emendamento fossero d'accordo proporrei a mia volta il ritiro di quell'emendamento e la sua sostituzione con un emendamento che fissi la misura massima di spesa, sulla quale si ammette il concorso regionale, in modo che sia libero il contadino di unire alla stalla, al fienile e alla concimaia, volendo, anche un altro o più locali con destinazione agricola.

PARIS (P.S.D.I.): Io mi associo a quanto richiesto dal cons. Raffaelli, anche per altre consi-

derazioni. I contadini hanno bisogno di un certo largo di vani, e, oltre alla cantina, hanno bisogno di un locale dove possono conservare la frutta, sceglierla — l'uva —; ho visto che c'è anche qualche gelso in quella zona, quindi l'allevamento dei bachi da seta, cioè tutto quanto riguarda la lavorazione agricola, e la casa che sia esclusivamente di civile abitazione.

Qualcuno ha anche un'attività mista e svolge una certa attività artigianale ecc. Per cui mi sembra che la dizione così precisa che diventa dopo un divieto a fabbricare con caratteristiche diverse, sia preclusiva della salvaguardia di certi interessi e di certe necessità. Invece che lasciare puramente « rustici », metterei « fabbricato » o « costruzione di rustici », in modo da delimitare la costruzione edilizia senza possibilità di confusione con la terra ecc.

DALLA ROSA (D.C.): Si potrebbe anche ritirare l'emendamento, perchè era presentato solo per togliere dalla legge una dizione che non era appropriata, come non è appropriata l'idea di abbinare la cantina con la stalla, o addirittura farla sotto. Per carità! Non cominciamo a fare di queste cose, perchè altrimenti povera la nostra Zambana! Voglio dire che si tratta sempre di piccole aziende, per le quali il poter scorporare dalla casa di abitazione la stalla con il fienile è già un passo notevole. Penso che ci penseranno poi i contadini a fare gli annessi e connessi e quelle costruzioni rurali che noi volevamo limitare nelle stalle e fienili. Comunque, se l'emendamento può suonare restrizione che domani può mettere in difficoltà i contadini di Zambana, lo ritiriamo e lasciamo la legge com'è. Si sappia però che lì c'è un termine che non è esatto.

PRESIDENTE: L'emendamento è ritirato.

Pongo ai voti l'art. 1: approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 2

Possono beneficiare del contributo i proprietari di fabbricati rurali siti nella zona del Comune di Zambana dichiarata inabitabile con ordinanza del Presidente della Giunta provinciale 19 aprile 1956, n. 986.

All'art. 2 c'è un emendamento, a firma Dalla Rosa, Salvadori e Lorenzi: « L'accertamento della proprietà verrà effettuato con le modalità che saranno stabilite dal regolamento ». Vuole illustrare l'emendamento?

DALLA ROSA (D.C.): L'art. 2, come è formulato dalla legge, alla luce delle esperienze che abbiamo raccolto in Assessorato nella istruttoria della pratiche sulla legge provinciale N. 19 per la costruzione di fabbricati rurali nella nuova Zambana, ci ha portato a constatare che il comprovare la proprietà fondiaria con la presentazione di un documento probatorio quale è quello dell'estratto tavolare, ha messo molti richiedenti in serie difficoltà, perchè noi sappiamo che purtroppo non in tutti i casi la proprietà è bene intavolata. Risultano intavolati ancora a nome degli antenati, non risultano intavolati contratti di compravendita effettuati e quindi è difficile per il richiedente poter dimostrare questo suo titolo di proprietà con la presentazione del foglio a due dell'estratto tavolare. Per questo si era pensato di ricorrere ad un'altra soluzione, quella di introdurre nella legge il criterio che i beneficiari di questa legge fossero i proprietari di bestiame, come essi risultano dai ruoli dell'imposta bestiame. Abbiamo visto però anche qui che degli agricoltori che pur sono proprietari di campagna o affittuari di campagna, non risultano iscritti nei ruoli dell'imposta bestiame per diverse ragioni: o perchè all'epoca del censimento avevano venduto il proprio bestiame o perchè il bestiame era in comproprietà con altri parenti, e quindi anche in questi casi abbiamo visto che su 89 contadini richiedenti, solo 56 erano iscritti nel ruolo bestiame. Il discorso qui potrebbe diventare lungo e aprirsi e cioè dire: perchè dobbiamo concedere i contributi anche agli agricoltori che non sono proprietari di bestiame? A questo possiamo però rispondere dicendo che se sono agricoltori, se sono proprietari di terreno o prima o poi il bestiame potranno averlo, perchè non possiamo considerare e non possiamo creare dei fabbricati rurali senza pensare anche alla stalla, che è una cosa essenziale per un'azienda agricola.

E' per questo che noi vorremmo poter stabilire in un regolamento che verrà fatto alla legge, quali devono essere i documenti da presentare per comprovare la proprietà. Questo è lo scopo dell'emendamento che abbiamo presentato e sottoposto all'esame dei Consiglieri.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola sull'emendamento?

BRUGGER (S.V.P.): Ritengo che sia una grave deficienza se non si possa comprovare la proprietà in base al libro tavolare, perchè a questa lacuna che qui ci è stata spiegata dal cons. Dalla Rosa si collegano moltissime altre difficoltà; riterrei quasi opportuno che in sede di questa rego-

lamentazione si provveda poichè si tratta di una calamità pubblica, con benefici pubblici, affinchè la situazione della proprietà sia messa a posto nel libro fondiario. Se non viene messa a posto una volta, allora la situazione con il passare del tempo si confonderà ancor sempre di più. Io riterrei che, forse per avvicinarsi a quanto propone il cons. Dalla Rosa, si potrebbe mettere, o si potrebbe aggiungere la frase: « possono beneficiare del contributo i proprietari o i comproprietari »; che si dica anche che possa avere il contributo colui il quale gestisce questa determinata azienda, se è solo comproprietario e se gli altri comproprietari sono fuori del territorio. Ritengo che sia necessario fare di tutto per mettere a posto la situazione tavolare.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sarei d'accordo di votare l'emendamento proposto dal cons. Dalla Rosa. Gradirei conoscere almeno approssimativamente quali sono, secondo il suo pensiero, i modi che si intendono fissare per comprovare la proprietà, modi diversi, evidentemente, da quello della presentazione dei documenti tavolari. Giacchè ci sono vorrei osservare al dott. Brugger che la sua proposta, pur essendo in linea di massima una proposta buona, non tiene conto di due cose. Primo, che se la posizione si dovesse regolarizzare a Zambana, anche con l'intervento magari pubblico, si regolizzerebbe per un periodo molto limitato, e per una zona limitatissima del Trentino, che non inciderebbe per niente. Non vedo perchè si dovrebbe fare questa ulteriore spesa quando il Trentino disgraziatamente penso sia destinato a rimanere nella situazione in cui è, che è molto diversa dall'Alto Adige, perchè l'Alto Adige con l'istituto del maso chiuso ha una situazione radicalmente diversa. Le intavolazioni vengono fatte al momento dell'eredità per tutta la proprietà, che resta indivisa. Da noi non vengono fatte nuove intavolazioni perchè una proprietà, anche minima, viene lasciata in eredità per testamento, o peggio senza testamento a 6 o 7 persone, che se dovessero fare i documenti tavolari si mangerebbero il valore della proprietà. Per questo vediamo le imposte fondiarie che vengono in quasi tutte le famiglie a nome del nonno, del bisnonno o del trisavolo. E' così, non c'è niente da fare. Non vedrei l'opportunità di insistere in quella proposta, che rimedierebbe caso mai, solo a Zambana che è una quota minima della situazione del Trentino e rimedierebbe per una generazione o meno, perchè le cose, credo, se non c'è una riforma di tutto il sistema tavolare e del libro fondiario, se non c'è una riforma radicale nella situazione del diritto ereditario e in una economia come è la nostra non c'è niente da fare. Piuttosto insi-

sterei con Dalla Rosa che dicesse pressappoco a quali documenti si pensa di fare ricorso al posto di eventuali mancanti documenti tavolari.

DALLA ROSA (D.C.): Più che ricorso a nuovi documenti penserei questo: ammettere come documentazione valida la presentazione di estratti tavolari, in cui l'intavolazione della proprietà sia avvenuta anche posteriormente all'emanazione della legge. Perchè noi abbiamo parecchi casi — per la legge 19 sono 17 — in cui sappiamo benissimo che il richiedente era di fatto proprietario del fabbricato, ma tavolarmente questo suo diritto di proprietà non è stato messo a posto, perchè lui ha in tasca un compromesso risalente a cinque o sei anni fa, dal quale risulta che ha acquistato questa casa, ma non l'aveva ancora intavolata. Quindi più che altro vorrei introdurre questo principio, che anche se il diritto di proprietà risultasse intavolato posteriormente alla data di entrata in vigore della legge, questo documento fosse ugualmente riconosciuto come valido.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo solo in genere rispondere ad una affermazione del dott. Raffaelli e ritengo sia molto importante che si risponda in merito, perchè il dott. Raffaelli dice che la situazione dei Libri tavolari nel Trentino non risponde affatto alla reale situazione della proprietà.

Per quanto riguarda l'imposta potrebbe anche essere in mora l'ufficio del catasto, ma faccio presente quali difficoltà possono sorgere quando si tratta di compravendita di fondi rustici se la situazione tavolare non è a posto; la buona fede sul libro tavolare viene a mancare nel momento in cui non lo si tiene aggiornato. Ritengo che la possibilità di tenere aggiornato il libro fondiario non comporti eccessive spese in materia, perchè una volta o l'altra la questione della successione e delle tassazioni verrà al pettine, e allora ritengo sia meglio farlo tempestivamente anzichè rinviarlo fino a che uno viene poi obbligato a pagare un mucchio di multe.

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Le osservazioni fatte dal cons. Dalla Rosa in merito all'atto probatorio, sono in se stesse la spiegazione giusta di quanto il regolamento vorrebbe prevedere. Infatti si vorrebbe sanare la lacuna del Libro tavolare. La osservazione del cons. Raffaelli, secondo me, sostanzialmente non è fondata, per dire: se uno qui nel Trentino ha questa situazione tavolare generica di bisavoli che sono ancora intavolati nel libro tavolare, questo non ha nulla a che fare con la denuncia di successione, perchè quella in ogni caso

si fa e le tasse si devono pagare. Sarà poi la seconda fase, cioè quella relativa al libro tavolare, che si omette e questo mi sembra sia il caso anche di Zambana. Ora, siccome ci troviamo innanzi ad una catastrofe avvenuta nel comune di Zambana, trovando un notaio, perchè, tanto, dovrà essere fatto un atto notarile, si potrebbe anche davanti all'Ufficio del registro — siccome si tratta di case diroccate e di aree fabbricabili, praticamente con rovine — arrivare alla tassazione minima; perciò ritengo che effettivamente l'emendamento con la spiegazione data dal cons. Dalla Rosa, che i documenti probatori potrebbero riflettere una intavolazione anche posteriore all'emanazione della legge, sia ragionevole e perciò possiamo tranquillamente votare per l'emendamento proposto.

DORFER (S.V.P.): In aggiunta a quello che ha detto il mio collega Nicolussi e a quello che ha proposto il cons. Dalla Rosa, vorrei dire che in quanto all'applicabilità della legge si dovrebbe distinguere, forse anche in sede regolamentare, i beneficiari che sono divenuti proprietari di questo rustico in via ereditaria o in via di atto tra vivi. Perchè, in quanto essi sono divenuti proprietari in via di successione è indifferente che oggi siano intavolati o meno, perchè diventano proprietari *ipso jure* con la apertura della successione e questo loro lo potrebbero provare oggi sia con un certificato di proprietà, che con un'intavolazione che sia anche successiva all'entrata in vigore della legge.

Ma se vogliamo anche riconoscere, come è stato proposto, come beneficiari di questa legge quelli che sono stati intavolati anche successivamente all'entrata in vigore della legge, credo che ciò lascerebbe aperta la via a speculazioni, perchè uno potrebbe acquistare oggi un fondo di questo genere per una piccolezza, giacchè non ha più valore per la situazione in cui si trova, farselo intavolare successivamente, e poi beneficiare di questa legge. Ciò che credo non sia lo scopo di questa legge, che vuole beneficiare proprio quelli che hanno subito un danno. Per questo proporrei anche in sede di regolamento di distinguere i proprietari fra quelli che sono divenuti per via di successione e quelli che sono divenuti per atti tra vivi; per i primi si può ammettere che siano considerati beneficiari anche quelli che siano intavolati successivamente, ma per i secondi no, perchè, solo con l'intavolazione dell'acquisto di una proprietà per atti tra vivi, si diventa proprietari.

KESSLER (D.C.): Mi sembrerebbe esatto il ragionamento fatto dal collega per la prima parte, cioè la distinzione fra quelli che sono proprietari,

cioè venuti in possesso dell'immobile per eredità e quelli invece per atti tra vivi. Però, Consigliere, c'è un altro pregiudizio in questo disordine della situazione tavolare, perchè c'è qualcuno che era effettivamente proprietario ed anche oggi è proprietario di un immobile per atto tra vivi e che non l'ha intavolato per quella negligenza che da noi c'è; e d'altra parte una legge che stabilisca il termine per la intavolazione non c'è. Quindi non mi sembrerebbe giusto escludere questi immobili unicamente perchè provengono da atti tra vivi, e che solo per negligenza non sono stati intavolati. Da questo punto di vista mi pare esatto l'emendamento proposto da Dalla Rosa, cioè lasciare un po' all'ufficio stabilire in sede regolamentare quali regole seguire per accertare che il contributo venga dato a gente che, anche se non tavolarmente a posto, dia però la certezza che ha subito effettivamente un danno e non faccia una speculazione come lei temeva.

Quindi, da questo punto di vista mi pare che la soluzione più elastica proposta nell'emendamento, sia ancora la migliore. Piuttosto qualche perplessità nutrei circa la possibilità di stabilire con regolamento come si possa accertare la proprietà immobiliare; ma se va indubbiamente questa formula elastica è quella che meglio si attaglia alle singole situazioni.

BRUGGER (S.V.P.): Sarei d'accordo con la proposta del cons. Dalla Rosa anche in considerazione di quanto ha detto Dorfer. Riterrei che si potrebbe provvedere nel senso anche per le intavolazioni posteriori se il possessore, al momento della calamità, sia identico al proprietario successivo. Questa potrebbe essere la soluzione che evita le speculazioni temute dal cons. Dorfer: l'accertamento del possesso al momento dell'avvenuta calamità; e questo lo si può accertare senz'altro.

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Volevo solo proporre un emendamento all'art. 2: « possono beneficiare del contributo » — cioè in allacciamento a quanto proposto dal dr. Dorfer — « i proprietari direttamente danneggiati ». Credo che con questa formula possono beneficiare proprio coloro che furono direttamente danneggiati dalla catastrofe stessa. Ritengono i Consiglieri, che conoscono meglio la situazione di Zambana, che questa sia una definizione più esatta?...

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Nel caso in esame, sul terreno pratico, paura o preoccupazione che qualcuno speculi o qualcuno si faccia sotto senza avere il diritto, non ne abbiamo af-

fatto, perchè la situazione di Zambana la conosciamo minutamente caso per caso, fino in fondo. Si tratta di trovare la formula che consenta di fare a meno di presentare quell'estratto tavolare che, secondo me, è l'unica prova che domani la Corte dei Conti, quando dovrà accettare o respingere la proposta della delibera della Giunta per la concessione di sussidi, accetterà; questa è la preoccupazione nostra. Il Libro fondiario è quello che è. Purtroppo la questione del Libro fondiario — e qui si allargherebbe, ma bisognerà prima o poi toccarla — è in mano ad un Assessore il quale ha tutt'altra mentalità e tutt'altra considerazione di quella che è necessaria per la provincia di Trento. Le due cose sono assolutamente diverse, ed il Libro fondiario, che pure si deve adattare da una parte e dall'altra, bisognerà che sia veramente studiato a fondo, perchè altrimenti succederà quello che, un po' esagerando, notava Raffaelli, che ad un certo punto il Libro fondiario nella provincia di Trento non servirà più allo scopo per il quale è stato creato.

Anche nella legge precedente non si dice e non si stabilisce che i proprietari di fabbricati di Zambana debbono dimostrare che erano proprietari al momento della frana. Eppure la Corte dei Conti esige questa documentazione; viceversa noi sappiamo che taluni erano proprietari per acquisti fatti con compromesso di vendita, erano effettivamente proprietari e possessori di una casa. Altri viceversa hanno ereditato e non sono a posto con la successione, perchè non hanno pagato la tassa ecc. E' una cosa che è facile da superare senza che intervenga la pubblica iniziativa per pagare le tasse, perchè poi non sono gran cosa, nè da spaventare. Noi vorremmo in definitiva fare una legge che possa lasciare alla Giunta ed all'Assessore la scelta dei documenti da presentare, cioè la considerazione della validità dei documenti in base ai quali questi signori possano essere ammessi al contributo, sia sui rustici, sia per la costruzione della casa di abitazione. Questo dobbiamo cercare, questo è quello che l'emendamento presentato dal cons. Dalla Rosa tende a raggiungere. Quello che vorrei che fosse assodato è che qui anche nella discussione, che forse può servire domani per superare le difficoltà che ci solleverà l'organo di controllo, risulti ben chiaro che noi vogliamo dare questo contributo a coloro che erano proprietari e possessori effettivi al momento della catastrofe, anche se proprio non erano proprietari tavolari. Almeno questo passo lo vorremmo poter fare, e penso che l'organo di controllo, quando risulta ben chiaro dai lavori preparatori, che sono poi questi, e dalla discussione, che questa è l'intenzione del legislatore, dovrà accet-

tare. Per il resto dovremo vedere di cavarcela al meglio.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento. Ne era stato preannunciato un altro, ma non è stato presentato.

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Dopo le spiegazioni fornite non è più necessario.

PRESIDENTE: L'emendamento suona così: «L'accertamento della proprietà verrà effettuato con le modalità che saranno stabilite dal regolamento». E' posto ai voti l'emendamento: approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'art. 2 così emendato: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 3

La concessione dei contributi previsti dalla legge è disposta, per delega della Regione alla Provincia di Trento, con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta medesima, entro il limite dell'apposito stanziamento inscritto nel bilancio regionale.

E' posto ai voti l'art. 3: approvato all'unanimità.

Art. 4

Le domande di contributo, adeguatamente documentate, dovranno essere presentate all'Assessorato provinciale che sovrintende all'agricoltura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

E' posto ai voti l'art. 4: approvato all'unanimità.

Art. 5

L'inizio dell'esecuzione delle opere potrà avvenire dopo l'autorizzazione provvisoria dell'Assessore provinciale che sovrintende all'agricoltura a seguito dell'approvazione in via tecnico-economica del progetto esecutivo, fatta salva la deliberazione circa l'ammissibilità a contributo delle opere da parte della Giunta provinciale.

E' posto ai voti l'art. 5: approvato all'unanimità.

Art. 6

La liquidazione del contributo avverrà in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo.

E' posto ai voti l'art. 6: approvato all'unanimità.

Art. 7

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, la Giunta provinciale di Trento dovrà attenersi alle direttive che potranno essere impartite dalla Giunta regionale.

E' posto ai voti l'art. 7: approvato all'unanimità.

Art. 8

Il riscontro dei provvedimenti emanati in attuazione della presente legge è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di Ragioneria della Regione.

Copia dei provvedimenti adottati dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui al precedente articolo, trasmette entro 5 giorni, le sue osservazioni all'Organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale di Trento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alla Giunta provinciale di Trento nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

E' posto ai voti l'art. 8: approvato all'unanimità.

Art. 9

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di lire 50 milioni che viene iscritto al cap. 127 bis dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 con il secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

E' posto ai voti l'art. 9: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 10

«La presente legge viene dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione».

E' posto ai voti l'art. 10: approvato all'unanimità.

Passiamo alla votazione segreta del disegno di legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 27 votanti - 27 sì.

Passiamo al 2) punto dell'Ordine del giorno: *Relazione del Presidente del Consiglio regionale sullo schema di norme di attuazione relative alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.*

(Legge la relazione).

La parola al Presidente della Giunta Regionale.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Prendo la parola non per entrare nel merito delle considerazioni giuridiche e delle proposte che sono espresse nella relazione della Commissione, ma per chiedere piuttosto che le conclusioni, così come sono qui riassunte in una specie di ordine del giorno, vengano modificate in questo senso. Si afferma: « il Consiglio Regionale, vista la relazione della Commissione consiliare per le norme di attuazione, dopo ampia discussione sulla materia, incarica il Presidente della Giunta Regionale di prospettare al Governo la deliberazione del Consiglio Regionale e di opporsi, nella seduta del Consiglio dei Ministri, all'emanazione dei provvedimenti limitatamente alle norme censurate ». Fin qui nulla da dire, in quanto appunto ciò è il contenuto sostanziale della comunicazione che il Presidente della Giunta Regionale dovrà dare al Consiglio dei Ministri. Proporrei invece di evitare l'ulteriore aggiunta: « ed eventualmente, qualora il Governo insistesse, di fare presente l'intenzione della Regione di impugnare successivamente tali norme presso la Corte Costituzionale ».

Mi pare che questa aggiunta non sia di per sé necessaria in quanto non modifica la sostanza delle cose. E' evidente che se il Consiglio dei Ministri, dopo aver sentite le ragioni che il Presidente della Giunta esporrà sulla scorta delle conclusioni cui è giunta la Commissione, credesse di accettare, la conseguenza è che il Consiglio Regionale dovrà poi deliberare l'impugnazione delle norme di attuazione per gli articoli che non sono stati conformi alle proposte qui contenute. Non è necessario dire che poi, se il Governo insisterà, si farà il ricorso alla Corte Costituzionale. Evidentemente il dirlo potrebbe essere interpretato da qualcuno, da un organo di quel genere e di quella elevatezza, come un'inutile precisazione, quasi a contenuto di una specie di minaccia che il Consiglio dei Ministri non crederà di poter accogliere. Siccome nulla è tolto circa la sostanza, proporrei che quest'ultima parte venisse soppressa.

PRESIDENTE: Volevo aggiungere che in Commissione è stato discusso anche questo e senz'altro essa non aveva niente da aggiungere o da togliere,

nel senso che era anche disposta a togliere; era questione di vedere se era meglio dirlo in precedenza o se è meglio tacere. Se il Presidente della Giunta ha ravvisato l'opportunità di non dirlo, penso che anche la Commissione consiliare su questo argomento, essendo stato ampiamente discusso, non abbia un parere, cioè non mantenga il suo parere che era quello di includere tale frase. Siccome alcuni membri della Commissione hanno effettivamente sollevato la tesi che fosse meglio non dirlo, penso che la Commissione non ha nulla in contrario anche di toglierlo; era semplicemente per preavvertire che saremmo stati disposti ad arrivare anche alla Corte Costituzionale.

PREVE CECCON (M. S.I.): Onorevole Presidente, vedo qui nella Sua relazione, a conclusione, una frase: « dopo ampia discussione sulla materia ». Siccome mi pare che questa « ampia discussione » sia un pleonasma, mi azzardo un po' a renderla reale. Le dirò che mi sono accostato con molta attenzione alle argomentazioni trovate, su questo problema importante delle attribuzioni di competenza, dal chiarissimo prof. Benvenuti. Le ho trovate interessanti, le ho trovate improntate anche ad una sottile schermaglia, che vi accosta all'impegno e alla competenza della scuola di Spagna nel problema della grazia e, giacchè di grazia ho parlato, io, on. Presidente, vorrei chiederLe di farci la grazia e delle conclusioni del chiarissimo Professore, nonchè dello schema legislativo proposto al Presidente della Repubblica. Mi spiego. Lei avrà senza dubbio avuto modo di seguire la fatica ultima dell'on. Ministro dell'Interno per i due rami del Parlamento e avrà in tal modo senz'altro conosciuto la relazione al bilancio dell'Interno. Relazione interessante. L'on. Ministro in essa fa il punto del problema dell'assistenza in Italia. E' il suo un canto alla bella addormentata nel bosco, la Costituzione. Art. 38: « Il cittadino ha il diritto di godere in ogni momento della sua vita di uno stato di sicurezza »; press'a poco dice così. Ha parlato l'on. Ministro dell'attuale legislazione nell'assistenza che nella sua sostanza è ferma al 1890 e lo spirito che la impronta è uno spirito di carità.

1890 è una data importante non solo dal punto di vista sostanziale, se ci permette di fare delle considerazioni su certa nostra legislazione, ma anche dal punto di vista formale, se il chiarissimo prof. Benvenuti ha potuto stilare tutta quella serie di sue considerazioni. Dopo di che l'on. Ministro ha annunciato il prossimo varo di uno schema legislativo che metterà finalmente ordine al complicato problema dell'assistenza, complicato ed importante problema. Capirei senz'altro l'ansia della Re-

gione di contribuire anche essa all'erezione di questo nuovo edificio, quantunque la competenza io la affiderei all'Assessore dell'agricoltura e foreste, perchè è l'unico che possieda un corpo specializzato di gente che sa maneggiare l'ascia, in quanto qui bisogna sfrondate e disboscare. Capirei, dico, l'ansia della Regione di lavorare in questo senso, per un bisogno di perfettibilità, per un bisogno ed un'ansia di socialità. Basti pensare, onorevole Presidente, fermi restando con ciò agli ultimi dati che possediamo, come gli ECA in Italia, costituenti ancora il pilastro della nostra attività assistenziale, abbiano erogato nel 1953 la somma di 12.317 milioni a due milioni e mezzo di assistiti. Il che vuol dire che a ciascuno di essi è toccato un contributo medio annuo di Lire 4.952. Ma gli ECA non sono soli. Nel vasto panorama della fauna assistenziale esistono centinaia e centinaia di enti, di istituti, di opere pie privi del necessario coordinamento, per cui si determina una evidente duplicità di funzioni di servizi, con la conseguente dispersione di fondi destinati all'assistenza. E' così viva questa realtà, che studiosi hanno di recente affermato come solo il 2,50 % dei molti miliardi stanziati per l'assistenza riescano a raggiungere l'assistito. Capirei dunque che la Regione volesse portare il suo contributo alla soluzione di questo problema, ma non è di ciò che nella relazione dell'onorevole Commissione si parla. Non è questo il punto, mi pare, su cui si incentra tutta la discussione; non è questo l'argomento che ha determinato la formulazione di così dotte enunciazioni. Il problema è un altro. Trasferimento alla Regione delle attribuzioni del Capo dello Stato per l'adozione dei provvedimenti di fondazione, di fusione, di mutazione, di trasformazione e di dichiarazione delle opere pie o enti morali. Questo è quanto si chiede; attività essenzialmente amministrativa questa, dice il chiarissimo prof. Benvenuti. Però, on. Presidente, non Le nascondo la mia esitazione, perchè trovo che sotto sotto questa sia un'attività essenzialmente politica. Questa mia titubanza è suffragata dalla proposta avanzata dal gruppo etnico di lingua materna tedesca per un'impugnativa dell'art. 5 dello schema presidenziale legislativo nel tentativo di privare i rappresentanti degli enti assistenziali della possibilità di un ricorso alla Giunta Regionale, qualora essi nel merito si sentano torteggiati dalle decisioni delle Giunte Provinciali. Ma anche questa mia considerazione, on. Presidente, passa completamente in seconda linea davanti alla constatazione che dal 9 al 12 del corrente mese a Milano ci sarà il convegno degli enti assistenziali, convegno dove sarà discusso ampiamente il progetto legislativo che l'on. Ministro dell'Interno

ha annunciato e preannunciato nella sua relazione al bilancio testè approvato. Tale progetto legislativo presenta degli aspetti che penso non debbano sfuggire all'onorevole Consiglio prima di prendere decisioni nel senso di quelle previste dalla relazione presentata dalla on. Commissione da Lei presieduta. Tale progetto infatti — traggio dal comunicato ufficiale —, anzitutto mira ad attuare il massimo coordinamento delle attività sia degli organi centrali che di quelli periferici; inoltre esso prevede un ampliamento delle attribuzioni del Ministero dell'Interno, cui demanda l'indirizzo generale sulla materia ed il potere di coordinamento fra la iniziativa assistenziale pubblica e quella privata. A tal fine prevede l'istituzione presso il Ministero stesso del Consiglio superiore dell'assistenza sociale come organo consultivo, al quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni statali e degli organi interessati ai problemi dell'assistenza. Il progetto prevede altresì la costituzione di un nuovo ente comunale di assistenza sociale, che dovrebbe prendere il posto degli attuali ECA, con compiti, strutture e funzionalità più rilevanti e come unico organo erogatore dell'assistenza nelle sue varie forme. Ancora esso dovrebbe assolvere ai compiti di assistenza legale, ora attribuiti ai Comuni ed alle Province.

La nuova concezione sociale dell'assistenza pubblica, quale emerge dal progetto ministeriale, dovrebbe consentire infine di risolvere anche il problema dell'assistenza agli inabili. E su questo piano specifico potranno fare molto, ha affermato il Ministro, i nuovi enti comunali per l'assistenza sociale, cui spetta di accertare se l'attività delle istituzioni pubbliche a carattere assistenziale soddisfano le esigenze della popolazione bisognosa.

Un ultimo principio affermato nel progetto è il diritto dello Stato, fermo il precetto costituzionale della libertà d'iniziativa dell'assistenza privata, di controllare il retto impiego delle sovvenzioni concesse dopo aver accertato o dichiarato l'idoneità dei vari enti ai fini e alle attività assistenziali.

Mi pare, on. Presidente, che quanto mi sono permesso di leggere debba fare seriamente riflettere prima di prendere un voto su questa materia, perchè si parla chiaramente di un ampliamento delle attribuzioni del Ministero dell'Interno cui demanda l'indirizzo generale, ecc. Si parla di un Consiglio superiore dell'assistenza sociale, si parla di un ente comunale di assistenza sociale, come unico organo erogatore dell'assistenza nelle sue varie forme e a cui spettano anche compiti di assistenza legale, ora attribuiti ai comuni e alle Province.

Si dice anche che ai nuovi enti comunali per

l'assistenza sociale spetta di accertare se l'attività delle istituzioni pubbliche di carattere assistenziale soddisfino le esigenze della popolazione bisognosa. Mi pare quindi che il Consiglio Regionale, se fosse indotto a votare nei sensi previsti da questa relazione, potrebbe domani trovarsi di fronte ad una situazione completamente nuova, perchè il progetto legislativo che il Governo presenterà si ispira indubbiamente a concetti completamente opposti a quelli agitati dalla Commissione per le norme di attuazione.

Forse, on. Presidente, lei mi dirà che il problema è un altro. Ci crediamo al progetto governativo? Sarà presentato in tempo utile? Che cosa vuole che Lei dica? Come fascista posso dirLe che il signor Tambroni non è stato un buon fascista; ciò non toglie che come Ministro democratico dell'Interno possa essere un ottimo Ministro, e quindi possiamo credergli senz'altro. E L'invito seriamente, on. Presidente, a voler considerare l'opportunità di rinviare questo voto del Consiglio Regionale in attesa di quanto il Governo vorrà attuare nel suo schema legislativo.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Penso che la discussione ampia, di cui dice l'ordine del giorno, sia stata fatta or ora del Consigliere che mi ha preceduto e che non sia il caso di entrare nel merito. D'altronde non ho la intenzione di entrare nel merito anche perchè in sede di Commissione abbiamo avuto modo di esprimere le nostre perplessità su questo argomento e di assumere un atteggiamento, che ripeteremo in sede di Consiglio. Solo a me stava a cuore di precisare, e questo per l'osservazione fatta dal Presidente della Giunta poc'anzi, quanto concerne l'ultima parte di questo ordine del giorno, che già in Commissione aveva dato luogo ad una ampia discussione, cioè i motivi che hanno indotto la Commissione a sostenere l'opportunità, se non la necessità, di questo ultimo comma che fa riferimento all'eventuale impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale. Sostenitori di questa tesi erano lo stesso Presidente della Commissione dott. Albertini e il dott. Benedikter, ed io stesso avevo detto che l'ordine del giorno lo vedrei completato in questo modo, anche se nel merito l'atteggiamento era diverso. Quale è stato il nostro ragionamento? Quell'ultimo comma può essere interpretato in molti modi, naturalmente, perchè le interpretazioni sono legate al singolo che interpreta il testo. Abbiamo detto: è una minaccia? No, per noi non costituisce minaccia; pertanto non assume quella veste che potrebbe assumere per chi lo interpretasse quale una minaccia. Potrebbe essere considerato addirittura pleonastico in quanto fa riferimento ad un

diritto che rispecchia una competenza del Consiglio Regionale, quello cioè di fare ricorso domani, di fronte ad un voto negativo del Governo, o meglio ad un rifiuto da parte governativa, alla Corte Costituzionale; diritto che, come dicevo poc'anzi, è implicito. Ma noi ricordo che avevamo detto che lo si doveva, semmai, inserire sotto questa luce per un senso di dirittura, dicevamo, — mi ricordo proprio i termini esatti, — quasi di cortesia, di chiarezza, sotto la forma, direi, di preavviso al Governo, tanto perchè non si volesse mettere di fronte al fatto compiuto dell'impugnativa stessa. Noi lo vedevamo in questo senso, e ricordo che in questo senso hanno parlato il dott. Albertini, il dott. Benedikter ed altri, perchè ad esso davamo solo questo significato, cioè soltanto di preavviso, quasi di cortesia, per una maggiore completezza di quella che era la sostanza dell'ordine del giorno. Non capisco, Presidente Odorizzi, perchè Lei abbia dato al comma un'altra interpretazione, se lo ritenga o pleonastico, o addirittura poco simpatico, e perchè invece dell'interpretazione nostra, dia quella di una minaccia. Credo che l'ordine del giorno per essere completo dovrebbe se mai essere quello che è l'attuale. Solo questo volevo dire, senza entrare nel merito, dove ci siamo già espressi.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Domando la parola per riferirmi all'intervento del dott. Ceccon, intervento che ho trovato strano. Qui noi discutiamo di questo argomento per il semplice fatto che nel corso dell'esame dello schema di norme di attuazione, nella Commissione mista a Roma e nella Commissione consiliare, ci siamo trovati in disaccordo con i rappresentanti dello Stato su due punti che riteniamo molto importanti. L'uno riguarda il passaggio delle attribuzioni del Capo dello Stato alla Regione in alcune materie elencate nell'esposto del Presidente; l'altro riguarda il potere sostitutivo che si vuole stabilire nei confronti dei provvedimenti della Giunta Regionale.

Ora, questo noi avevamo creduto opportuno di portarlo al Consiglio Regionale perchè sia riaffermato il nostro buon diritto a sostenere queste tesi in contrasto con le tesi sostenute dai rappresentanti dello Stato. Credo che il compito del Consiglio Regionale sia anche quello di tutelare l'autonomia che potrebbe venire lesa da una interpretazione di carattere giuridico, e qui siamo proprio in un campo strettamente giuridico, per questo che il Consiglio Regionale, incaricando il Presidente della Giunta Regionale, che parteciperà alla seduta del Consiglio dei Ministri dove si tratterà la questione delle norme di attuazione, fa bene, a mio

parere, a dirgli che sostenga questo punto di vista in dissenso con i rappresentanti dello Stato sui due punti anzidetti. Questa è una presa di posizione doverosa.

L'altra questione, quella che riguarda il progetto governativo sul riordinamento dell'assistenza, è una cosa che abbiamo conosciuto attraverso la stampa e che non è ancora concretata, perchè non è stata ancora portata all'esame del Consiglio dei Ministri e non abbiamo quindi, benchè richiesto, potuto ottenere il testo del progetto di legge. Sappiamo a grandi linee; queste grandi linee possono essere anche seducenti in un clima di confusione che esiste nel campo dell'assistenza, dato dall'accavallarsi di un'infinità di disposizioni e dato che la disposizione base sull'assistenza è la legge del 1890 e il regolamento del 1891. Ma questo non toglie, anche se questo schema di progetto di legge possa essere molto utile e importante, questo non toglie che noi qui ci troviamo a riaffermare il nostro punto di vista in materia di interpretazione di alcune norme di attuazione, le quali norme di attuazione trasferiscono alla Regione quelle potestà in base alle quali poi la Regione eserciterà le sue competenze. Sarà compito del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale predisporre, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed entro i limiti dell'articolo 5, quelle proposte di legge che, per quanto ci riguarda, possono modificare sostanzialmente, — e questo sono il primo io a dirlo — quella situazione che esiste oggi nel campo dell'assistenza. Quindi i temi sono molto diversi. Se dal punto di vista giuridico personalmente sono l'accordo, come Assessore che segue questa materia, con l'ordine del giorno, naturalmente con il suggerimento che ha dato anche il Presidente della Giunta, dall'altra non posso dire altro che appena avremo questo schema di legge del Ministro Tambroni, del Governo, lo esamineremo e vedremo quanto ci sarà di buono e quanto si potrà applicare anche alla nostra Regione. Quel progetto di legge, teniamolo ben presente, non riguarda e non può riguardare le Regioni a statuto speciale, le quali hanno competenze particolari e possono ordinare la propria materia con appositi provvedimenti legislativi.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei dire qualche cosa anch'io a proposito di questo ordine del giorno, il quale in ultima analisi non fa che esprimere un giudizio su una soluzione in merito alle norme di attuazione di quella parte dello Statuto che riguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Desidero premettere anzitutto che ritengo fermamente che una disposizione giuridica non sempre — starei per dire mai — ha solo una

unica interpretazione; il cambiare della giurisprudenza senza che cambino le disposizioni legislative ci sta a dimostrare come con il progredire, con il muoversi, per lo meno, delle idee, delle interpretazioni, delle visioni giuridiche, anche una stessa dizione, un medesimo articolo possa con il volgere del tempo assumere un'importanza ed una rilevanza e quindi un'interpretazione diversa.

Dico questo, perchè non penso che sia vero che ci sia solo una fedele interpretazione e che quindi se uno studio accurato ci fa ritenere che la tesi proposta, sostenuta, per esempio, dalla maggioranza dei Consiglieri regionali, sia legittimamente corretta, ciò significhi necessariamente che ogni altra soluzione debba essere scorretta e possa essere domani censurata dalla Corte Costituzionale.

Vi è insomma un ambito, un largo, entro il quale le norme di attuazione possono muoversi, io credo, senza violare apertamente e chiaramente quanto meno la lettera dello Statuto, e quindi potrebbe avvenire che una soluzione anche suffragata da pareri autorevoli e saggi, tuttavia domani possa incontrarsi e scontrarsi con un'altra soluzione che la Corte Costituzionale non dichiari illegittima.

Sostanzialmente, è stato già detto, sono due i problemi: quello del Capo dello Stato e quello dell'Alta vigilanza, a proposito dei quali si è determinato un dissenso, ma non sono due sole le soluzioni proposte a questo proposito. Le soluzioni in realtà sono tre: Vi è una tesi sostenuta dai Ministeri, che è piuttosto restrittiva, direi, nei confronti della Regione; vi è una tesi regionale che evidentemente è più ampia, e che prevede un maggiore passaggio di competenze; vi è infine quella tesi che è stata accolta a maggioranza dalla Commissione paritetica, che è un po' una via di mezzo, talvolta accostandosi di più alla tesi statale e tal'altra accostandosi qualcosa di più alla tesi regionale. Probabilmente non credo che ci sia nessuno che possa sostenere e prevedere con ragionevole numero di probabilità positive, che di queste tre tesi solo una potrebbe passare al vaglio alla Corte Costituzionale. Per questo penso che il problema si sposti un po' e dal terreno puramente giuridico venga sul terreno dell'opportunità. Si tratterebbe insomma, più che altro, non tanto di avere degli argomenti che possono sussistere e sussistono, ma di vedere quale possibilità vi è che questi argomenti possano prevalere.

A me sorge francamente il dubbio, la perplessità, anzi direi la convinzione che la soluzione adottata a maggioranza dalla Commissione paritetica, anche se non è quella più favorevole alla Regione, sia però la più larga fra quelle che vi è probabilità

che possano passare al Consiglio dei Ministri. In questo senso e per questi motivi ho accettato in quella sede e quindi oggi non mi sento di rinnegare, anche perchè sotto questo profilo non mi sono stati portati degli argomenti, anzi ogni giorno che passa, vorrei dire, si rinsalda in me la convinzione che è più probabile che si prospetti un peggioramento di quelle disposizioni, peggioramento nel senso delle aspettative della Regione, piuttosto che un miglioramento, e non so quindi se sia cosa veramente saggia il rifiutare una soluzione di compromesso, con il pericolo, con la probabilità anzi che non già la tesi più favorevole alla Regione finisca col prevalere, ma finisca proprio per prevalere la tesi più lontana dalle aspettative e dai desideri della Regione stessa.

Per questo motivo, se naturalmente la maggioranza del Consiglio ritiene giusto ed opportuno seguire questa strada, cercherò di creare minori difficoltà possibili e mi asterrò, ma non potrei francamente in questo momento rinnegare una posizione che ancora oggi mi sembra basata su delle considerazioni valide.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sono stato chiamato in causa come membro della Commissione regionale per le norme di attuazione soprattutto dal cons. Ceccon, e siccome il penultimo comma della relazione del Presidente del Consiglio Regionale è alquanto scarno, mi permetto di ribadire brevemente il punto di vista del gruppo etnico tedesco per quanto concerne il punto del ricorso avverso i provvedimenti di controllo della Giunta Provinciale alla Giunta Regionale.

Noi consideriamo questa funzione del controllo da parte della Giunta Provinciale sugli enti locali, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, una funzione che in base allo Statuto di autonomia è stata attribuita istituzionalmente alle Giunte Provinciali, e quindi come una funzione propria autonoma dell'organo esecutivo collegiale delle Province. Quindi non una funzione delegata della Regione, e come tale non come esercizio di una funzione autonoma non rientrante nell'esercizio di funzioni delegate, quindi in quel quadro di controllo da parte della Regione sulla Provincia appunto nell'esercizio delle funzioni delegate. Inoltre la definitività dei provvedimenti degli organi di controllo sugli enti locali negli ordinamenti regionali è stata affermata con una precisa disposizione della legge generale dello Stato del 1953 concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, in cui i provvedimenti degli organi regionali di controllo sono dichiarati espressamente definitivi. Ciò a prescindere dall'en-

trata in vigore dei provvedimenti amministrativi regionali, in quanto, con la dichiarazione di questo principio della definitività dei provvedimenti di controllo nel nuovo ordinamento regionale, principio attuato nel frattempo nella Sicilia e nella Sardegna con leggi delle rispettive Regioni, si voleva prescindere dall'entrata in vigore sollecita o meno dei tribunali amministrativi, appunto per ammettere un ricorso immediato contro i provvedimenti negativi di controllo o al Consiglio di Stato, o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il quale ultimo ricorso presenta, rispetto al ricorso al Consiglio di Stato, uno spiccato carattere di semplicità e di poca costosità, in quanto costa semplicemente la carta bollata.

Ora, con queste premesse noi consideriamo che anche questo punto, cioè l'art. 5 contenga una violazione dello Statuto e più precisamente una violazione dell'autonomia provinciale.

Vorrei brevemente rispondere qualche cosa al cons. Scotoni. Il cons. Scotoni altre volte si è lamentato anche in Consiglio Regionale e non solo in Commissione regionale, del fatto che il Consiglio Regionale, in connessione con la emanazione delle norme di attuazione del 30 giugno 1951, di quel grande blocco di norme di attuazione, non avrebbe reagito con sufficiente energia a violazioni, lesioni dell'autonomia contenute in quelle norme di attuazione, ed ha motivato in Commissione regionale il suo voto favorevole, con il quale egli si è associato ai rappresentanti statali nella Commissione paritetica, favorevole dunque a disposizioni che qui vengono definite lesive dell'autonomia, appunto con questo atteggiamento in Consiglio Regionale definito non sufficientemente energico nella difesa della autonomia.

Vorrei solo osservare, se ci manteniamo sul terreno delle possibilità giuridiche e precisamente sul terreno di quello che potrà dire e decidere la Corte Costituzionale, che qui c'è almeno un dato che può anche incoraggiarci a mantenere questa posizione di difesa dell'autonomia, nel senso qui sviluppato in questa relazione; del resto credo che da parte della Regione è stato sempre mantenuto un atteggiamento coerente anche con l'impugnazione di determinate norme di attuazione del decreto 30 giugno 1951, vedi impugnazione di quella disposizione, e di altre norme di attuazione, delle disposizioni che prevedevano il ricorso dalla Giunta Regionale al Commissariato del turismo, laddove la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso. Un motivo di speranza esiste pur tuttavia perchè la stessa Corte Costituzionale, successivamente, ha un po' riveduto il suo punto di vista, nel senso che ha dichiarato in altre sentenze concernenti norme di

attuazione della Sardegna, che è da escludersi, è da considerarsi costituzionalmente illegittimo l'esercizio parziale da parte dello Stato e della Regione congiuntivo o anche con provvedimenti distinti, ma sulla stessa materia, di funzioni amministrative autonome. Questo è uno dei principi che il Presidente, il nuovo Presidente della Corte Costituzionale, Azzariti, ha proclamato come un punto, un principio acquisito della giurisprudenza della Corte nel suo discorso inaugurale della seconda annata giudiziaria della Corte Costituzionale medesima. Anche a prescindere dalla nostra convinzione, credo che un controllo sostitutivo da parte del Governo centrale sull'esercizio delle funzioni autonome della Regione o degli enti autonomi in genere sia lesivo, fondamentalmente lesivo, dello Statuto di autonomia e del principio dell'autonomia; credo che possiamo anche difendere questa nostra posizione con probabilità che la giurisprudenza della Corte Costituzionale si orienti in questo senso e mantenga un orientamento che comunque è stato anche affermato.

BRUGGER (S.V.P.): Vorrei riferirmi a quanto ha detto il Presidente della Giunta Regionale sulla parte conclusiva di questo ordine del giorno. Devo ammettere che, in sede di Commissione, con questo testo ero d'accordo, però rileggendolo pensavo anche su quello che ha fatto pensare il Presidente della Giunta. Credo che tutti i signori componenti la Commissione ritenevano con questa menzione della Corte Costituzionale dare al signor Presidente un mandato quanto più ampio possibile, fino all'ultimo tentativo. Però in un certo senso la dicitura stessa potrebbe dare l'impressione ad organi di Governo che qui ci sia nascosta una minaccia. Però se omettiamo quest'ultima proposizione ritengo che l'ampiezza del mandato dato al Presidente della Giunta in merito, non risulti più così come risulterebbe se la proposizione fosse lasciata. Avrei da proporre, spero anche d'accordo con i signori della Commissione, una dicitura un po' diversa; forse il Presidente la potrebbe accettare. La proposta sarebbe: « incarica il Presidente della Giunta Regionale di prospettare al Governo la deliberazione del Consiglio Regionale e di opporsi, nella seduta del Consiglio dei Ministri, all'emanazione dei provvedimenti limitatamente alle norme censurate ed in genere di esperire tutte le azioni allo scopo di ottenere quanto il Consiglio Regionale richiede per evitare un'eventuale successiva impugnazione di tali norme presso l'Alta Corte Costituzionale ».

BRUGGER (S.V.P.): Così l'ampiezza del mandato risulterebbe come è stata e, per conto mio, come ho pensato che sarebbe contenuta nell'originale testo del mandato.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Non ho difficoltà ad accettare la proposta del cons. Brugger, ma qui mi pare che le cose vadano chiarite fra di noi.

Non ho assolutamente interpretato la decisione del Consiglio, così come è formulata qui, come un mandato ampio a trattare. A me pare che qui l'incarico che si dà al Presidente della Giunta Regionale è rigido. Il Presidente deve prospettare al Governo la deliberazione del Consiglio Regionale ed opporsi all'emanazione di norme, di provvedimenti limitatamente alle norme censurate. Questo mi pare sia un mandato rigido, non il mandato di ricercare eventuali soluzioni intermedie, che potrebbero forse anche essere opportune allo scopo di evitare una contestazione il cui risultato a priori nessuno è in grado di prevedere con certezza. Se invece il Consiglio intende dare un mandato a vedere, entro il limite di queste direttive considerate come limite massimo di direttive, ciò che può essere ottenuto e ciò che non può essere ottenuto, allora la cosa è diversa. Ma allora me lo dovete dire chiaramente; perchè io avevo inteso, invece, leggendo la relazione, sentendo la proposta così come è formulata, di essere investito di un incarico rigido, al quale mi sarei attenuto senza bisogno di andare a dare l'avvertimento che se il Consiglio dei Ministri non la vorrà vedere come la vediamo noi, si farà ricorso alla Corte Costituzionale. Per parte mia sono d'accordo con un mandato che abbia anche una certa elasticità di movimento, ma allora ditemelo chiaramente, perchè qui mi ritenevo legato rigidamente alle decisioni del Consiglio.

PRESIDENTE: Volevo dire, anche se mi trovo un po' imbarazzato come Presidente della Commissione e Presidente del Consiglio, che effettivamente ha ragione il Presidente della Giunta: questo era un mandato rigido, nel senso che dopo aver discusso qui nella Commissione locale e poi nella Commissione nazionale, abbiamo detto, a maggioranza, salvo la relazione di minoranza di Scotoni, che almeno quelle norme li devono essere censurate. La Commissione non ha accolto il pensiero del gruppo etnico tedesco di sollevare la censura nei riguardi dell'art. 5; non ha accolto neanche la censura sull'art. 4; ma quella sui poteri del Capo dello Stato e sull'alta vigilanza, su quei due punti la Commissione intendeva proporre al Consiglio che appunto venga sollevata la censura, cioè che si

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Sì, sì.

faccia resistenza al Consiglio dei Ministri attraverso il rappresentante della Regione, il Presidente della Giunta, ma non con possibilità di transigere, mentre per gli altri punti, il mandato era più ampio. La questione di porre una norma transitoria anche per l'art. 5 era un suggerimento da farsi; forse la Commissione poteva proporre e il Consiglio dei Ministri poteva accoglierlo, chiedendo di renderlo norma transitoria. Noi abbiamo fatto questo ordine del giorno molto schematico, così, per una traccia. Non è mica detto che l'ordine del giorno vada, può essere benissimo modificato. Anzi per l'ultima parte penso di interpretare anche il pensiero della Commissione dicendo che la stessa non insiste per niente nel dire di fare presente al Governo fin da adesso l'intenzione di impugnare. Era semplicemente perchè secondo molti di noi — mi dispiace che non ci sia l'avv. Rosa ed altri — sarebbe stato meglio dirla prima la nostra intenzione, chè non accada che il Consiglio dei Ministri approvi senza che il rappresentante della Regione si pronunci. Però se questo può essere interpretato anche contrariamente, togliamolo. Resta la sostanza, sulla quale dobbiamo decidere, cioè se intendiamo dare mandato al Presidente della Giunta per sostenere le ragioni di opposizione ai due punti: trasferimento dei poteri del Capo dello Stato e alta vigilanza.

Per quanto riguarda la sostanza del provvedimento, quello viene dopo; noi non potevamo porci il problema della riorganizzazione del settore assistenziale, perchè in detto settore purtroppo dal 1948 ad oggi non esercitiamo nessun potere, nonostante lo Statuto lo preveda. Quindi sarà una questione da proporsi successivamente, dopo l'emanazione delle norme di attuazione. D'accordo con Scotoni che tutte le norme possono essere buone o interpretate in un senso o in un altro. Appunto per questo si pensava che anche la norma di attuazione poteva una volta essere più favorevole a noi attraverso una interpretazione. Certamente che andare a sostenere domani alla Corte Costituzionale l'impugnativa di una norma la quale può muoversi in una certa ampiezza, è già una posizione di svantaggio da parte nostra, ma noi non abbiamo altra possibilità per farlo. Resta quindi al Consiglio Regionale, nel merito del provvedimento, di deliberare.

BRUGGER (S.V.P.): Prendo la parola per spiegarmi meglio sulla mia proposta. Ritengo che effettivamente non è ancora detta l'ultima parola sulla questione delle norme di attuazione e ritengo che l'intervento del signor Presidente della Giunta Regionale si limiti alle norme censurate, però non

solo a questa opposizione ed a questo intervento al Consiglio dei Ministri, ma fino alla seduta del Consiglio dei Ministri per discutere o per definire questa parte delle norme di attuazione passa ancora del tempo e non è ancora definito quello che noi abbiamo come basi sulle quali noi facciamo questa deliberazione. Ritengo che qui ci siano ancora altre possibilità di prendere contatti, di intervenire per ottenere una modifica a nostro favore; è per quello che io proporrei la generalizzazione del mandato al Presidente.

PRESIDENTE: Proponga l'emendamento, per favore, quello che ha annunciato prima. Nessuno chiede la parola? Allora dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

Essendo mezzogiorno, possiamo sospendere la seduta e passare alla votazione dopo la sospensione. Volete procedere alla votazione adesso?

« Il Consiglio Regionale, vista la relazione della Commissione consiliare per le norme di attuazione; dopo ampia discussione sulla materia » — togliamo « ampia », mettiamo solo « discussione », per accogliere

NARDIN (P.C.I.): Ceccon, ti offendi?

PRESIDENTE: « incarica il Presidente della Giunta Regionale di prospettare al Governo la deliberazione del Consiglio Regionale » — di prospettare al Governo, quindi anche nell'intermezzo tra questo momento e la deliberazione effettiva da parte del Consiglio dei Ministri — « e di opporsi, nella seduta del Consiglio dei Ministri, all'emanazione dei provvedimenti limitatamente alle norme censurate ». Questo è il testo. C'è da approvare l'eliminazione delle parole « ed eventualmente, qualora il Governo insistesse, di fare presente l'intenzione della Regione di impugnare successivamente tali norme presso la Corte Costituzionale ». Il Consiglio è d'accordo di togliere questa parte? Perchè mi pare sia il caso di votare. Votiamo per parti separate: fino « alle norme censurate ». Chi è d'accordo? Approvato a maggioranza, con 6 astensioni. L'emendamento Brugger dice: « per evitare un'eventuale successiva impugnazione di tali norme presso l'Alta Corte Costituzionale ». In fondo, il mandato è quello di esperire tutto quello che è possibile fra la presentazione al Governo delle norme che sono state fatte l'altro giorno da parte della Commissione, e la seduta del Consiglio dei Ministri, mandato che non occorre votare, perchè secondo me è implicito. Ad ogni modo l'altra parte dell'ordine del giorno: « ed in genere di esperire

tutte le azioni, ecc. », sarebbe stato un emendamento sostitutivo di quella parte che cancelliamo. Metto ai voti questa parte, aggiunta a quanto abbiamo deliberato: è approvata a maggioranza, con sei astensioni. Quindi l'ordine del giorno è completato con quella formula.

La seduta è sospesa fino alle ore 12.30.

(Ore 12).

Ore 12,30.

PRESIDENTE: La seduta riprende. Passiamo al punto 3) dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 14: « *Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale* » (rinviato dal Governo in data 3 luglio 1957).

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.) (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: Il disegno di legge, già rinviato dal Governo, è stato trasmesso alla Commissione legislativa la quale fa la relazione al disegno di legge stesso. La parola al Presidente della Commissione.

ANDREOLLI (D. C.): (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge rinviato. Se nessuno prende la parola dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità. Rileggo gli articoli del testo già approvato dal Consiglio; quando arriveremo all'art. 5, ne proporrò la soppressione, come la Commissione ha proposto.

Art. 1

Ai fini della presente legge sono considerati complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, in genere, gli allestimenti che non posseggono le caratteristiche previste dal R. D. L. 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni, recante norme sulla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, e più precisamente:

1. Sono considerati alberghi per la gioventù quei complessi ricettivi sommariamente ma sufficientemente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato e senza fine di lucro, i giovani turisti in transito e i loro accompagnatori, che risultino soci di Enti o Associazioni, italiani o stranieri, costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gio-

ventù, attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o collettivo.

2. Sono considerati campeggi i parchi cintati, dotati di impianti igienico-sanitari adeguati ed, accessoriamente, di servizi di mensa o di spaccio, che sono attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di pernottamento autonomi.
3. Per villaggi turistici si intendono quei centri di ospitalità per turisti, organizzati per il soggiorno in tende o case minime, e che rappresentano un complesso unitario di servizi.
4. Sono case per ferie quei complessi ricettivi stabili sommariamente ma sufficientemente attrezzati per ospitare, senza fini di lucro in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private, ed i soci di associazioni e organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale, di età superiore agli anni sedici.
5. Per foresterie si intendono quelle sistemazioni ricettive predisposte, con sommaria ma sufficiente attrezzatura, presso sedi di comunità, associazioni sportive o culturali, circoli o sodalizi, al fine di concedere ai soci o agli aderenti, senza scopo di lucro, ospitalità occasionale.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nel precedente articolo sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione da rilasciarsi dalla Giunta Regionale, dietro motivato parere dell'Amministrazione comunale nella cui giurisdizione ricade il complesso, in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa, all'ubicazione del complesso stesso, alla disposizione ed al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione di cui sopra dovrà essere indicato il periodo d'apertura.

Alla Giunta Regionale compete altresì la vigilanza sui complessi elencati nel precedente articolo.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista all'articolo precedente dovranno essere trasmesse alla Giunta Regionale, corredate:

- a) della pianta planimetrica dei locali, ove si tratti di alberghi per la gioventù, case per ferie o foresterie;

- b) della pianta planimetrica dell'area da adibirsi a campeggio o villaggio turistico, coll'indicazione dei vari servizi;
- c) della relazione tecnica e sanitaria contenente la descrizione degli impianti e dei servizi nonché la precisa ubicazione degli stessi;
- d) di una nota esplicativa contenente oltre alle complete generalità del richiedente, ogni e qualsiasi utile notizia atta ad illustrare la natura del complesso, la sua massima capacità ricettiva, e le ragioni della richiesta, indicandone gli scopi. Dovranno altresì essere precisati il periodo di apertura e le tariffe dei vari servizi.

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

La Giunta Regionale ha facoltà di disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, quando l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne riconosciuta o abbia dato luogo a gravi irregolarità d'ordine tecnico o amministrativo o, comunque, si siano modificate le condizioni originarie sulla cui base venne rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione è altresì revocata nel caso di scioglimento dell'Ente, Associazione, Azienda o Istituto promotore delle iniziative o in caso di fallimento del titolare.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

I titolari dell'autorizzazione previsto al precedente articolo 2 sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 109 del T. U. delle leggi di P. S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

La Commissione ha proposto lo stralcio dell'art. 5. Pongo ai voti la proposta della Commissione di stralciare l'art. 5 del vecchio disegno di legge: approvato all'unanimità.

Art. 5 (ex 6)

La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere richiesta alla Giunta Regionale l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E' posto ai voti il nuovo art. 5: unanimità.

Art. 6 (ex 7)

L'esercizio delle funzioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 è delegato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Le domande di cui all'articolo 3 della presente legge, dovranno essere trasmesse, corredate dei prescritti documenti, alla Giunta Provinciale competente per territorio.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): Per la semplice ragione che la citazione dell'art. 5 si riferisce alla stesura attuale dell'art. 5 che precedentemente era l'art. 6, cioè anche per complessi già in funzione va data delega alle Giunte Provinciali: questo è il significato di quella citazione.

PRESIDENTE: Però se l'art. 7 di prima faceva la delega limitatamente agli art. 2, 3, 4 e 5, avendo soppresso l'art. 5, la delega non c'è per l'articolo 5; perchè il contenuto della delega si estendeva anche prima all'art. 6? No, perchè l'art. 7 diceva: « L'esercizio delle funzioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 », non parlava dell'art. 6!

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): Non parliamo più di delega dell'art. 6. L'art. 6 non viene citato adesso; prima sì era citato.

PRESIDENTE: Il nuovo art. 5 dice: « La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore. Per tali complessi deve essere richiesta alla Giunta Regionale l'autorizzazione di cui al precedente art. 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): Anche questo adesso...

PRESIDENTE: Bisogna preparare un emendamento.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): No, no, è come era prima; è che c'è la citazione dei numeri degli articoli sul disegno di legge; è coordinata come se fosse già a posto col disegno di legge nuovo, perchè prima prevedeva la delega: « L'esercizio delle funzioni previste dai precedenti art. 2, 3, 4, 5 e 6... ».

PRESIDENTE: No, non c'è il 6! A meno che il testo che ho sottomano sia quello votato, perchè

potrei sbagliarmi, ma il vecchio testo rinviato non parla di delega all'art. 6. O fate un emendamento per aggiungere la delega all'articolo attuale 5, ex 6...

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): Hai ragione tu.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Pongo ai voti l'art. 6, ex art. 7, con la soppressione del punto 5) che è quello del richiamo che non è valido: approvato all'unanimità.

Art. 7

Sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni delle Giunte Provinciali è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta Regionale che decide definitivamente.

von FIORESCHY (S.V.P.): Signor Presidente, sono d'accordo con questa formulazione dell'articolo, ma faccio presente che nel testo distribuito ai Consiglieri questa dicitura manca. La dicitura qui è: « avverso alle decisioni delle Giunte Provinciali è ammesso il ricorso, ecc. ».

PRESIDENTE: Scusi, lei diceva che ha in mano un testo diverso dal mio? Il testo che sto leggendo è il testo che abbiamo approvato l'ultima volta. C'è un errore, allora, domando scusa...

von FIORESCHY (S.V.P.): Comunque con questa formulazione che ha letto Lei la cosa è pacifica e possiamo dichiararci d'accordo.

PRESIDENTE: L'emendamento diceva: « Sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa ». Io ho letto l'articolo così come era votato: « Sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni delle Giunte Provinciali è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta Regionale che decide definitivamente ».

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): E' il vecchio testo più l'emendamento.

PRESIDENTE: Va bene, ma è questo che avevamo votato e questo che propongo di votare. Voi avete una cosa diversa?

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): Un altro, è il vecchio testo che abbiamo...

PRESIDENTE: Questo è il testo approvato dal Consiglio, sul quale la Commissione propone di votare nuovamente come l'ho letto. Si vede che voi avete in mano il testo prima dell'emendamento. Pongo ai voti l'art. 7 secondo la dizione già approvata dal Consiglio, comprensiva dell'emendamento che era stato votato allora: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 8

La Giunta Regionale può sempre sostituirsi alle Giunte Provinciali in caso di violazione delle precedenti norme o delle direttive generali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' posto ai voti l'art. 8: maggioranza favorevole, 4 astensioni.

Questa non è una votazione qualificata in quanto, avendo soppresso un articolo, si è riaperto il procedimento della legge e quindi basta l'approvazione con maggioranza semplice.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti n. 33 - 32 sì, 1 no.

La legge è approvata.

Passiamo al punto 4) all'Ordine del giorno: *Proposta di voto da inviare alle Camere ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, riguardante l'applicazione dell'I.G.E. sul legname resinoso da opera* (presentata dai consiglieri Vinante, Scotoni, Pruner, Bondi e Raffaelli).

La parola ai presentatori.

SCOTONI (P.C.I.): Rinunciamo; dato che c'è il parere favorevole della Commissione penso che è inutile leggere.

PEDRINI (D.C.): (Legge la relazione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sulla proposta di voto. Nessuno prende la parola sulla discussione generale? Dichiaro chiusa la discussione generale.

PEDRINI (D.C.): Semplicemente per dire che prima che venisse applicato questo sistema di tassazione, in ogni passaggio di legname veniva applicata l'imposta del 3 %. Con un provvedimento del

Parlamento si dava facoltà al Ministero delle finanze di fissare le nuove modalità. Infatti l'Amministrazione finanziaria dello Stato trovava grandi difficoltà nel seguire i diversi passaggi di proprietà e perciò, sollecitato anche dalle categorie produttrici del legname nel senso, diciamo, di acquirenti del legname e da parte anche degli organi amministrativi che vedevano queste difficoltà nell'applicare questa legge, arrivò alla decisione di applicare l'imposta una tantum, il 12 %, sul legname all'origine. L'anno scorso — perchè ogni anno il Ministro determina la percentuale — detta percentuale è stata portata dal 12 all'11 %. Questo provvedimento aveva provocato un notevole malumore e dispiacere fra gli amministratori comunali, che più volte, in sede di riunione di valle, di comuni ed enti proprietari di boschi, avevano lamentato che tutto praticamente questo nuovo sistema di esigere l'imposta IGE veniva a cadere sulla produzione, riducendo il prezzo di macchiatico. Anche in sede nazionale, laddove ci si occupa notevolmente dei problemi della montagna — che, come è noto, si trova sempre in particolari difficoltà — anche recentemente sono stati fatti ordini del giorno; anche la Coltivatori diretti ha fatto più volte ordini del giorno perchè venisse revocato questo sistema e portato al vecchio sistema dell'applicazione del 3 % ad ogni passaggio. Se vogliamo vedere qual'è l'importo che viene esatto in Regione calcolando questi prezzi in macchiatico, in forma del tutto prudentiale, vediamo che l'IGE che grava sul legname è di circa un miliardo, calcolando i prezzi di macchiatico in forma del tutto prudentiale. Questo miliardo praticamente dovrebbe andare a diminuire il valore di macchiatico. Col nuovo sistema si verrebbe a risparmiare circa 800 milioni che dovrebbero andare alla produzione. Se noi guardiamo il passato allorchè si applicò il nuovo sistema dell'IGE 12 % invece che il passaggio del 3 %, non abbiamo notato in quel particolare contingente una diminuzione di prezzi macchiatici; si era in continua ascesa del prezzo del legname in genere.

Perciò ci auguriamo che questo voto venga accolto dal Governo, anzi dal Parlamento, che revochi la facoltà del Ministro delle finanze di esigere l'IGE sul legname una tantum al 12 %. E ci auguriamo che effettivamente, una volta che fosse stato accolto, questo minore onere alla produzione venga effettivamente risentito, e noi vedremo dei notevoli vantaggi. Il legname di prima, che è stato recentemente venduto a 61 mila lire al metro cubo, dovrebbe andare praticamente a circa 66, 67 mila lire al metro cubo, con notevole beneficio per la Regione ed anche per le popolazioni di montagna ed anche per il bilancio regionale, in quanto la

Regione è proprietaria di un notevole patrimonio forestale.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Vorrei anzitutto esprimere il mio assoluto accordo, concordando con quello che ha detto il mio collega. Vorrei aggiungere ancora un'altra cosa: che con l'istituzione del pagamento dell'IGE una tantum al 12 %, oggi ridotto all'11 %, praticamente nella nostra Regione si è venuto a frustrare i provvedimenti a beneficio dei territori montani. Come abbiamo sentito dalla voce dell'Assessore supplente Pedrini, anche con la riduzione all'11 %, 800 milioni all'anno dalla Regione partono dalla produzione montana e dall'altra parte lo Stato ci ritorna non credo 800 milioni. C'è anche qualche cos'altro: i mutui. Comunque, si dovrebbe quasi dire che prima si stava meglio, quando non c'erano questi provvedimenti e invece il produttore pagava solo il 3 %.

Poi un'altra cosa molto strana che ho sempre trovato è questa: perchè paga solo il legname da opera resinoso e non anche quello di latifoglie, che esiste nella maggior parte della nostra penisola? Trovo una piccola sproporzione nel criterio di richiedere questi importi. Perchè tale diverso trattamento?

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola? E' chiusa la discussione generale. Passiamo alla votazione del voto: « Il Consiglio Regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 29 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, fa voti affinché il Parlamento — revocando la facoltà concessa al Ministro delle Finanze dagli artt. 10 del D. L. L. 19.10.1944, n. 348, e 3 della L. 4.3.1952, n. 110, per quanto riguarda il legname resinoso da opera — disponga che l'imposta per il legname resinoso da opera venga applicata con l'aliquota massima del 2 % all'atto del trasferimento ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Passiamo al punto 5) all'Ordine del giorno: *Relazione al Consiglio Regionale dell'Assessore regionale affari generali, sui provvedimenti adottati dalle Giunte Provinciali durante l'esercizio 1956 in applicazione della legge regionale 31.12.1955, n. 32, in materia di finanza locale.*

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): (*Legge la relazione.*)

PRESIDENTE: L'Assessore fa la fatica di leggere, ma gli altri stiano zitti, se no non si capisce niente!

NARDIN (P.C.I.): L'Assessore non fa fatica a leggere, sa leggere!...

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): (Legge): Devo leggere anche le tabelle?

NARDIN (P.C.I.): Se è una cosa seria, vale la pena di essere letta, altrimenti...

PRESIDENTE: Le tabelle non si leggono, si danno per lette.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): (Legge).

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola passiamo al 6) punto all'Ordine del giorno: disegno di legge n. 28: « *Provvidenze di carattere assistenziale in occasione delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto 1957, avvenute nel Trentino - Alto Adige* ».

Relazione della Giunta.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): (Legge).

PANIZZA (D.C.): (Legge la relazione della Commissione).

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): (Legge la relazione della Commissione finanze).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge. Nessuno chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale, votiamo il passaggio alla votazione degli articoli: unanimità.

C'è un ordine del giorno, presentato prima della chiusura della discussione generale. L'ordine del giorno dice:

« *Il Consiglio Regionale, approvando il disegno di legge concernente la concessione di provvidenze di carattere assistenziale a favore di lavoratori agricoli e di coltivatori diretti della Regione colpiti dalle eccezionali gelate della primavera scorsa e, inoltre, a favore di famiglie colpite dalle alluvioni verificatesi recentemente in provincia di Bolzano,*

impegna la Giunta Regionale a portare sollecitamente a conoscenza del Consiglio tutti i dati relativi alle numerose situazioni di bisogno createsi a seguito delle suddette calamità atmosferiche e debitamente accertate dagli organi competenti, al fine di mettere in grado il Consiglio Regionale di esaminare in merito la necessità e l'opportunità di nuovi stanziamenti nel prossimo esercizio finanziario ».

L'ordine del giorno è a firma Nardin e Scotoni. La parola ai presentatori se desiderano illustrarlo.

NARDIN (P.C.I.): Non so se occorre, non credo perchè è chiaro.

PRESIDENTE: Devo mettere in votazione l'ordine del giorno. Nessuno prende la parola?

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Benchè l'ordine del giorno non sia stato illustrato, mi pare che il testo sia abbastanza chiaro. La Giunta Regionale non lo ha visto prima di adesso, tuttavia è disposta ad informare il Consiglio, come di consueto, su ogni legge di carattere assistenziale o che prevede erogazione di contributi, sullo stato di applicazione della legge e fornire quelle informazioni che fossero necessarie a documentare come la legge è stata applicata. Poi vedrà il Consiglio se ritiene opportuno fare altri stanziamenti. Di più non saprei che cosa dire. Se ci sono altre cose, pregherei i presentatori di illustrarlo.

NARDIN (P.C.I.): Noi proprio intendevamo raggiungere lo scopo poc'anzi esposto dal dr. Bertorelle. C'è però da osservare questo, non basterà dire: « abbiamo assegnato 105 milioni, l'erogazione dei sussidi si è svolta in questa e questa maniera, in questa e questa misura ». Bisognerà avere di fronte a noi l'ammontare da un lato delle domande che ci sono state, delle denunce dei danni realmente subiti, debitamente accertati da parte degli organi competenti, siano comuni, ispettorati o altri, e dall'altro lato quello che si è fatto per andare incontro a queste esigenze. Nel volume complessivo sappiamo che saranno erogati 105 milioni, ma sarà bene poter constatare questo un domani, nel corso di questi mesi: nel tal comune, per esempio, ci sono stati tanti milioni di danni denunciati. Si sono fatti gli accertamenti e si è arrivati a convenire che lì il danno è stato di 18 milioni; quanto è stato dato? In che misura questa assistenza è stata erogata alle famiglie bisognose? Allora si avrà, comune per comune, tutti i termini di confronto per poter valutare se è stato sufficiente l'intervento della Regione a favore di queste famiglie particolarmente bisognose e colpite da queste calamità atmosferiche o se non sarà stato sufficiente, e così, con il prossimo esercizio finanziario il Consiglio Regionale, viste le particolari necessità, potrà ritenere o no opportuno un nuovo stanziamento, per ancora intervenire, seppure in forma straordinaria, a favore di queste famiglie o di altre famiglie escluse. Per poter valutare questo occorre che nel futuro la Giunta Regionale ci dica come ha funzionato questa legge ma anche quale lo stato di bisogno accertato, in maniera che allora noi possiamo, in occasione anche della discussione sul prossimo bilan-

cio della Regione, valutare se occorre o non occorre un ulteriore intervento da parte della Regione in direzione di queste famiglie.

A questo noi vogliamo giungere con il proposto ordine del giorno.

PREVE CECCON (M.S.I.): Vorrei dire, onorevole Assessore: l'ordine del giorno presentato dai cons. Scotoni e Nardin non ci sarebbe stato se si fosse seguita una prassi, che credo dovrebbe essere normale e costante negli atti legislativi e negli atti di governo. Quando ad uno schema legislativo si premette una relazione, bisogna che questa relazione sia completa di tutti i dati che confermano la verità dell'assunto che con la legge si vuole proporre. Ogni schema legislativo ha un proprio antecedente o ha propri antecedenti. In questo caso la legge è precisamente identica all'arte e gli antecedenti di questa legge sono le brinate primaverili e sono le inondazioni estive.

Questo lo sapevamo, on. Assessore, lo sapevamo nella parte pittorica, romanzesca, perchè l'abbiamo letto sui giornali; nella parte tragica perchè l'abbiamo visto; nella parte sostanziale perchè siamo andati al mercato, anche. Ora è importantissimo, quando si discute una legge, sapere tutti i dati statistici. Io bramerei, per esempio, conoscere quali aziende artigiane sono state danneggiate e di che tipo; che tipo di macchinari sono stati trascinati dalle acque, sono stati portati via, per valutare proprio l'importo necessario alla sovvenzione di questi disastri. Amerei conoscere quante e quali persone non hanno assolutamente lavorato quest'anno, perchè ci sono state le brinate, chi ha irrimediabilmente compromesso il proprio reddito. Amerei sapere quali sono stati i provvedimenti che in questo caso, penso, i comuni hanno preso, in diverse forme, nei confronti dei loro censiti. Tutti questi, in-

somma, sono dati che ritengo assolutamente necessari quando si discute uno schema legislativo.

Quindi vado oltre l'ordine del giorno. L'ordine del giorno dice: vorremmo sapere questi dati per discutere poi se la legge è efficace. Io dico: no; vorrei conoscerli prima per sapere se la legge sarà operante e se la legge ha un suo substrato, un suo fondamento di verità.

Per concludere, on. Assessore, vorrei veramente raccomandarle che qualora dovesse affrontare altri temi legislativi, questo principio, se non le fosse difficile seguirlo, fosse effettivamente seguito.

PRESIDENTE: Sono stati presentati su questo argomento numerosi emendamenti dalla Giunta Regionale al disegno di legge. Questi emendamenti, essendo numerosi e sostanziali, desidererei distribuirli ai Consiglieri perchè possono modificare anche il testo del disegno di legge. Per cui rinvierei la seduta a domani mattina, per distribuire il testo degli emendamenti. Intanto la Giunta potrà trovarsi per decidere sull'ordine del giorno.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Il testo ce lo dà domani?

PRESIDENTE: Sì, lo faccio stampare nel pomeriggio. C'è stato qualcuno che mi ha fatto presente che domani c'è un'inaugurazione e che qualcuno potrà mancare. Penso non sia il caso di sospendere il Consiglio Regionale per un'inaugurazione. Quindi resta fissata per domani la seduta che inizierà alle ore 9.30; intanto farò stampare gli emendamenti.

La seduta è sospesa.

(Ore 13.45).